MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

Accordo Integrativo
concernente i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti
(ART. 55 CCNL – comparto Funzioni Centrali del 9 maggio 2022)

RISORSE ANNO 2024

I rappresentanti dell'Amministrazione, i rappresentanti della RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria si incontrano il giorno 24/06/2024 alle ore 11.00 presso la sede ministeriale, sita in Roma, Via Flavia, n.6, per la sottoscrizione dell'accordo integrativo concernente i criteri generali per la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti (art. 55 CCNL - comparto Funzioni Centrali del 9 maggio 2022) – Risorse anno 2024

Tra l'Amministrazione, rappresentata da:

Dott.ssa Grazia STRANO	Direttore Generale della Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa
Dott. Daniele LUNETTA	Dirigente della divisione IV Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa
Dott. Massimiliano MISIANI MAZZACUVA	Dirigente della divisione II della Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa

e le Organizzazioni Sindacali territoriali:

CGIL FP Roma e Lazio: Alessandra Pone
CISL FP Roma Capitale – Rieti: Marco Sozzi
UIL PA Roma e Lazio: Ilaria Casali, Orlando Grimaldi
FEDERAZIONE CONFSAL UNSA: Gian Maria Giovannetti
FEDERAZIONE NAZIONALE INTESA FP:
FLP:
USB PI: Vilma Musto, Mariapia Scorbo

e la RSU: Francesca Ferradino, Caterina Chiocchetta, Maurizio Matarazzo, Sabrina Cocco, Gaetano Leone, Antonella Calvarano.

Svolge i compiti di segreteria: Minichiello Manuela, De Cristofano Monica, Matteucci Daniela, Cartocci Roberta, Bonanni Fabio, Giulia Giancamilli.

Le parti, come sopra rappresentate:

VISTO l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 rubricato "*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*";
VISTO l'articolo 7, comma 6, lettera g) del Contratto Collettivo Nazionale 2019/2021, comparto Funzioni Centrali secondo cui: "*Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica (...) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;*"
VISTO l'articolo 55 del Contratto Collettivo Nazionale 2019/2021, comparto Funzioni Centrali concernente i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Campo di applicazione

Il presente accordo disciplina la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale e le iniziative di sostegno al reddito della famiglia sotto forma di sussidi e rimborsi in favore del personale in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie, come previsto dal CCNL del personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019 – 2021 (Art. 55 - Welfare integrativo).

Articolo 2
Soggetti beneficiari

1. Nei limiti delle disponibilità finanziarie presenti sul relativo capitolo di spesa dedicato, Cap. 1612/1, gli interventi assistenziali individuali in danaro sono erogati in favore del personale in servizio, ivi compreso il personale in comando di altra Amministrazione la cui Amministrazione di appartenenza non abbia attivato analoga forma di welfare integrativo.
3. Gli interventi assistenziali vengono erogati ai soggetti beneficiari previo esame e valutazione, svolta dalla competente Commissione di cui al successivo articolo 4, delle domande presentate secondo le modalità previste dalla nuova procedura informatica.

Articolo 3
Tipologie di spesa ammissibili

1. Per ciascuna delle tipologie di spesa si forniscono nel seguito dettagliate indicazioni relative: 1) agli aventi diritto alla presentazione dell'istanza; 2) all'entità della provvidenza che può essere erogata; 3) alle spese per cui è prevista la concessione del sussidio e relativa documentazione giustificativa da allegare.

2. Si precisa che per tutte le tipologie di spesa successivamente indicate sarà necessario presentare attestazioni di spesa complete e perfettamente leggibili quali: scontrini, fatture e/o ricevute fiscali fiscalmente regolarizzate con apposita marca da bollo (laddove prevista ai sensi delle vigenti disposizioni in materia - parte I della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni). Per quanto attiene alle fatture prive di indicazione di "avvenuto pagamento", tali dovranno essere accompagnate da idonea documentazione che ne attesti l'effettivo saldo quale ad esempio copia di bonifico o di altro titolo di pagamento.
3. All'interno della procedura informatizzata sarà presente un'apposita dichiarazione con la cui accettazione l'istante attesta che la spesa, per la quale si richiede la provvidenza, è allo stesso riferibile. Pertanto, è accetta la documentazione che riporti quale autore del pagamento il codice fiscale del richiedente il beneficio o di soggetto dichiarato a suo carico nell'istanza.
4. Si fa presente, infine, che per tutte le ipotesi di provvidenze assistenziali saranno ammissibili solo le spese sostenute nel periodo temporale compreso tra il giorno successivo a quello di chiusura di presentazione delle istanze dello scorso anno e il termine finale previsto per la presentazione delle domande per l'anno corrente.
5. Le tipologie di spese per cui è possibile chiedere il sussidio sono le seguenti:
   5.1 Spese sanitarie attinenti alla cura dell'essere umano;
   5.2 Spese funebri;
   5.3 Spese attinenti al grave disagio aventi natura straordinaria e/o imprevista;
   5.4 Spese sostenute per la nascita di figli, adozione e affido di minori;
   5.5 Spese sostenute per istruzione figli;
   5.6 Spese per la cura del minore;

5.1 SPESE SANITARIE

Possono presentare richiesta i dipendenti in servizio come identificati nell'art. 2, per spese sostenute per sé stessi o per i familiari a carico.

Sono ammissibili al beneficio le seguenti tipologie di spesa riconducibili alla cura dell'essere umano:

- Spese farmaceutiche: medicinali ad uso umano (di origine industriale, preparazioni galeniche, omeopatici); dispositivi medici; (esclusi parafarmaci e prodotti cosmetici);
- Spese per analisi e indagini diagnostiche;
- Spese per prestazioni specialistiche, comprese perizie medico-legali, visite assicurative, visite sportive e di rinnovo patente;
- Spese per prestazioni chirurgiche, anche ambulatoriali;
- Spese per ricovero collegato ad operazioni chirurgiche e a degenze;
- Spese per visite e cure di medicina omeopatica e sedute di agopuntura;
- Spese per prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche;
- Spese per cure odontoiatriche, ortodontiche e protesiche;
- Spese per occhiali da vista, lenti a contatto, ausili visivi, auditivi e ortopedici;
- Spese per assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, massofisioterapia, sedute di ginnastica posturale/correttiva e di chiropratica, sedute di logopedia, cure presso podologo, ortottista, oftalmologo ecc.) purché accompagnate da prescrizione medica;
- Spese per cure termali, accompagnate da prescrizione medica;

- Spese relative all'acquisto o al noleggio di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (ad es. misuratori di pressione sanguigna o glicemia, apparecchi per aerosol, busti, stecche, stampelle, parrucche a seguito di chemioterapia, strumenti per magnetoterapia, laserterapia, ecc.);
- Spese relative al trapianto di organi, incluso il relativo trasporto;
- Spese sanitarie sostenute per la diagnosi e la cura del Covid-19.

Qualunque altra tipologia di spesa non inserita nel precedente elenco ma riferibile all'ambito sanitario potrà essere accolta solo previa valutazione della Commissione di cui all'art. 4.

Non rientrano tra le spese sanitarie rimborsabili quelle di specie veterinaria, sostenute a qualunque titolo, quelle per l'acquisto di parafarmaci, le spese di medicina e chirurgia estetica, ad eccezione di quelle sostenute per il recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona.

Vanno escluse altresì quelle afferenti ad attività ginniche che non rientrino in attività correttive, tranne nel caso in cui siano comprovate da prescrizione medica specialistica.

La documentazione di spesa per essere accettata dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 3 del presente Accordo.

Per tale tipologia di richiesta l'importo massimo concedibile è pari a euro 1.300,00 per i richiedenti con Isee fino a euro 15.000,00. Sopra tale soglia, l'importo massimo riconoscibile è pari a euro 1.000,00. Il riconoscimento della provvidenza è basato esclusivamente sui giustificativi di spesa allegati. I limiti massimi, come sopra specificati, non possono mai essere superati anche qualora l'entità della spesa complessiva sia superiore.

5.2 SPESE FUNEBRI

È possibile presentare tale richiesta di sussidio nel caso di decesso:

- del coniuge, o l'altra parte dell'unione civile o convivente ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76,
- dei figli di altro componente del nucleo familiare anagrafico del dipendente,
- dei genitori o dei suoceri conviventi;
- del dipendente. In questo caso il sussidio è concesso al coniuge o convivente o altra parte dell'unione civile, ai figli o ad altro componente del nucleo familiare anagrafico del dipendente

L'importo massimo riconoscibile per tale tipologia di richiesta è pari a euro 500,00 per ogni evento.

La documentazione di spesa per essere accettata dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 3 del presente Accordo.

5.3 SPESE STRAORDINARIE E/O IMPREVISTE CONNESSE A SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

Possono presentare domanda di sussidio per le spese straordinarie e/o impreviste, che abbiano inciso in modo significativo sulla situazione reddituale del nucleo familiare, i dipendenti in servizio e quelli cessati dal servizio.

Per spese straordinarie e/o impreviste si intendono quelle, debitamente documentate, dovute a particolari ed eccezionali circostanze. A titolo meramente esemplificativo si elencano le seguenti ipotesi: 1) calamità naturali (come terremoti, alluvioni, frane, ecc.), 2) cause accidentali (come furti, rapine, incendi e danni a beni e cose, ecc.) 3) eventi ed esigenze straordinarie che gravino sul bilancio economico (come lavori di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione per

l'abitazione di residenza nonché spese straordinarie deliberate dall'assemblea condominiale relative alla prima casa, soggiorno e pernottamenti per assistenza a familiare malato, spese legali per separazione coniugale o divorzio, ecc.).
La decisione dell'attribuzione del grave disagio economico (*an)* e la sua quantificazione (*quomodo, quantum)* è riservata alla Commissione competente.
La Commissione valuta l'attribuzione del sussidio per grave disagio tenendo conto dei seguenti criteri oggettivi:

- valore dell'ISEE del nucleo familiare del richiedente;
- nuclei familiari numerosi;
- presenza di persone disabili a carico del richiedente;
- presenza di genitori anziani e bisognosi di cure e assistenza nel nucleo familiare a carico del richiedente;
- perdita dell'occupazione a causa della pandemia da Covid-19 dei soggetti compresi nel nucleo familiare;
- patologie invalidanti del richiedente;
- status di separato, divorziato, vedovo/vedova, con prole a carico (in particolare minori) e/o con immobile in locazione;
- esposizione debitoria con rischio di azioni esecutive;
- situazione reddituale aggravata da mutui/prestiti;
- nucleo familiare monoreddito per il quale la situazione economica familiare risulti aggravata da sopravvenute spese determinate da eventi straordinari ed imprevedibili come indicate in precedenza,

L'importo massimo riconoscibile è pari ad euro 1000,00.
La documentazione di spesa per essere accettata dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 3 del presente Accordo.

5.4 SPESE PER VALORIZZAZIONE NASCITA DI FIGLI, ADOZIONE E AFFIDO DI MINORI

Le spese ammissibili per tale tipologia di sussidio sono quelle documentate relative alla cura del minore.
L'importo massimo concedibile è pari a euro 500,00 per singolo evento.
La documentazione di spesa per essere accettata dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 3 del presente Accordo.
In caso di richiesta presentata per più figli al fine di ottenere il rimborso per ciascuno di essi è necessario che l'attestazione di spesa riporti l'indicazione specifica del beneficiario, in caso contrario verrà assegnato esclusivamente e cumulativamente l'importo di euro 500,00.

5.5 SPESE PER VALORIZZAZIONE ISTRUZIONE FIGLI

Le spese ammissibili per tale tipologia di sussidio sono quelle relative alla valorizzazione dell'istruzione dei figli a carico e conviventi.
A tal fine si elencano le seguenti ipotesi di spese riconoscibili:

- spese sostenute per l'acquisto di libri di testo scolastici ed universitari e materiale di cancelleria;
- tasse scolastiche ed universitarie;

- spese sostenute per viaggi e soggiorni studio all'estero sostenute a vario titolo (come corsi di lingue e partecipazione a programma ERASMUS);
- spese sostenute per superare difficoltà di apprendimento (come lezioni private);
- spese sostenute per l'iscrizione a corsi di formazione professionale;

La documentazione di spesa per essere accettata dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 3 del presente Accordo.

L'importo massimo concedibile è pari a euro 300,00 per ogni figlio. In caso di richiesta presentata per più figli al fine di ottenere il rimborso per ciascuno di essi è necessario che l'attestazione di spesa riporti l'indicazione specifica del beneficiario, in caso contrario verrà assegnato esclusivamente e cumulativamente l'importo di euro 300,00.

5.6 SPESE PER LA CURA DEL MINORE

Le spese ammissibili sono quelle relative alla cura del minore per le quali si intendono esclusivamente:

- rette per campi estivi sostenute per figli minori a carico;
- attività sportive a carattere ricreativo sostenute per figli minori a carico;
- attività ludiche sostenute per figli minori a carico;

La documentazione di spesa per essere accettata dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 3 del presente Accordo.

L'importo massimo concedibile è pari a euro 300,00 per ogni figlio. Al fine di ottenere il rimborso per ciascun figlio è necessario che l'attestazione di spesa riporti l'indicazione specifica del beneficiario, in caso contrario verrà assegnato esclusivamente e cumulativamente l'importo di euro 300,00.

Articolo 4
Commissione per l'attribuzione dei benefici assistenziali

1. La Commissione incaricata per l'attribuzione dei benefici assistenziali è nominata con decreto del Direttore della Direzione Generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa ed è composta da un Presidente, da un segretario verbalizzante e dai componenti dei vari CdR, ciascuno dei quali potrà indicare il nominativo di un membro titolare e di uno supplente.
2. La Commissione dura in carica due anni e decide a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.
3. I componenti della Commissione non possono restare in carica per più di due anni e non possono essere rinominati per il biennio successivo alla cessazione, garantendo così un avvicendamento a beneficio della trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.
4. Non possono essere nominati per le due annualità successive alla data di entrata in vigore del presente Accordo coloro che abbiano svolto il medesimo incarico nel biennio precedente alla predetta data.
5. Nella sua prima riunione la Commissione provvede, preliminarmente, a formalizzare l'esclusione delle istanze manifestamente inammissibili. Successivamente determina circa l'ammissibilità di istanze che l'Ufficio istruttore ha ritenuto di dover sottoporre alla valutazione della Commissione. In tal caso, la Commissione richiede agli istanti i chiarimenti e/o le

correzioni necessarie, secondo quanto previsto dal presente Accordo.

6. In fase di concessione del sussidio stabilisce gli importi da concedere ai richiedenti entro i limiti previsti da questo Accordo a seguito di attenta valutazione. Il limite massimo della quota individuale non può mai superare euro 2.500,00.
7. La Commissione ai fini dell'erogazione dei benefici assistenziali tiene conto della situazione economica del nucleo familiare dei richiedenti come risultante dalla certificazione ISEE senza soglia di ammissione **e assegna gli importi riconosciuti procedendo in ordine crescente di valore ISEE.** Qualora le risorse stanziate sul capitolo di spesa annualmente dedicato siano insufficienti a soddisfare tutte le domande presentate, sarà predisposta una graduatoria in ordine crescente rispetto al valore dell'ISEE del nucleo familiare e l'importo erogato a ciascun richiedente sarà riproporzionato secondo la tabella seguente:

Fino ad Euro 18.000,00	INTERO IMPORTO
Da Euro 18.001,00 a 25.000,00	90%
Da Euro 25.001,00 a 35.000,00	80%
Da Euro 35.001,00 a 45.000,00	70%
Da Euro 45.001,00 a 55.000,00	60%
Da Euro 55.001,00 a 65.000,00	50%

8. Al termine dell'intera procedura l'Ufficio istruttore provvederà a dare comunicazione a ciascun istante delle somme riconosciutegli, dettagliando le somme per tipologia di spesa.

DISPOSIZIONI FINALI

In conformità al principio dell'annualità di gestione dei capitoli di bilancio, le risorse stanziate per ciascun esercizio finanziario sono deputate unicamente a soddisfare le domande presentate in quella stessa annualità.

Il presente Accordo sostituisce e annulla tutti i precedenti accordi e disposizioni operative in materia.

PER L'AMMINISTRAZIONE

[redacted]

PER LE OO.SS. TERRITORIALI

CGIL FP Roma e Lazio:

CISL FP Roma Capitale – Rieti:

[redacted]

UIL PA Roma e Lazio:

[redacted]

FEDERAZIONE CONFSAL UNSA:

[redacted]

FEDERAZIONE NAZIONALE INTESA FP:

FLP:

USB PI:

PER LA RSU

[redacted]